



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/23 del 23.3.2016

LINEE GUIDA

Avvocatura della Regione Sardegna Compensi professionali

Premessa

Normativa di riferimento:

Legge 31.12.2012, n. 247 (Legge professionale); Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, n. 114; legge regionale 13.11.1998, n. 31 e s.m.i.; D.M. 10.3.2014, n. 55 e s.m.i.; Deliberazioni della Giunta regionale n. 56/8 del 29.12.2009, n. 12/4 del 10.3.2011, n. 49/6 del 9.12.2014; contratti collettivi ed integrativi per i dipendenti ed i dirigenti regionali.

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni riportate nelle presenti Linee Guida disciplinano i criteri di corresponsione dei compensi professionali degli avvocati della Direzione generale dell'Area legale della Regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, n. 114 e secondo i principi di cui alla legge 31.12.2012, n. 247 (Legge professionale).

Art. 2

Compensi professionali

1. I compensi professionali spettano agli Avvocati dell'Area Legale della Regione Sardegna, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ed incaricati della trattazione delle cause.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 114/2014, i compensi professionali sono dovuti nei casi di provvedimenti giudiziari favorevoli che:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- condannano la controparte della Regione al pagamento delle spese di giudizio;
- dispongono la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Vengono equiparati ai suddetti provvedimenti le transazioni a seguito di contenzioso favorevoli all'Amministrazione regionale, con rinuncia a qualunque azione della controparte, nonché i lodi arbitrali.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono tutti quelli con i quali le domande ed eccezioni della Regione, a seguito di procedimenti a cognizione piena o sommaria, siano state totalmente o parzialmente accolte, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.
4. Rientrano nei provvedimenti di cui al comma 2 anche quelli che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (provvedimenti che: dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità del ricorso, l'estinzione per rinuncia all'azione o agli atti del giudizio o, in generale, per inattività della parte ricorrente o della parte attrice, la perenzione, la sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione per mancata comparizione delle parti ecc.).
5. I compensi spettano anche in caso di esito positivo delle procedure di negoziazione assistita e di mediazione, nei casi in cui sia obbligatoria la presenza del legale secondo il regolamento dell'Organismo di mediazione.

Art. 3

Determinazione dei compensi professionali

1. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali che condannano la controparte della Regione al pagamento delle spese di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali è quello complessivo determinato dal giudice, comprensivo dell'importo previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10.3.2014, n. 55, al netto delle spese vive e degli oneri riflessi.

Al relativo recupero si provvede in base alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38/11 del 30.9.2014 e successive modifiche. Dette somme sono versate nell'apposito capitolo di bilancio EC362.055, in capo al servizio di affari legali di giurisdizione ordinaria della Direzione generale dell'Area legale.

2. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali che dispongono la compensazione integrale delle spese, si provvede al pagamento dei compensi professionali mediante risorse stanziato a tal



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

fine dall'Amministrazione regionale in apposito capitolo di bilancio.

L'ammontare dello stanziamento è dato, ai sensi del comma 6, articolo 9, del D.L. 90/2014 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 114/2014), dall'importo dei compensi professionali relativi ai provvedimenti giudiziari favorevoli pronunciati nel 2013, secondo i parametri professionali all'epoca vigenti.

3. Gli avvocati incaricati della causa conclusasi favorevolmente all'Amministrazione con spese compensate, provvedono a redigere, in considerazione al valore della controversia e all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata, una nota spese pro forma dei compensi professionali, applicando i valori medi dei parametri professionali vigenti alla data di pubblicazione delle sentenze o della definizione delle controversie, ridotti del 50%.

Art. 4

Corresponsione dei compensi professionali

1. I compensi professionali saranno ripartiti tra gli avvocati di cui al comma 1 dell'articolo 2, in base a quanto disposto nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 56/8 del 29.12.2009, n. 12/4 del 10.3.2011, n. 49/6 del 9.12.2014.
2. La liquidazione dei compensi è effettuata dal dirigente preposto alla gestione del relativo capitolo, con determinazioni predisposte, a scadenza non superiore al semestre, sulla base delle spese di giudizio recuperate ai sensi dell'art. 3, comma 1, e delle note spese redatte ai sensi dell'art. 3, comma 3.
3. La liquidazione tiene conto della valutazione individuale, conseguita da ciascun avvocato nell'anno precedente, formulata secondo le norme contrattuali vigenti relative alla valutazione dei dipendenti e dei dirigenti e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2014 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 114/2014).

Art. 5

Assegnazione delle cause

1. Le cause sono assegnate dal Direttore generale dell'Area Legale, secondo principi di parità di trattamento e di equa distribuzione dei carichi di lavoro, tenendo conto – anche con l'utilizzo della banca dati informatica/integrata in cui sono inseriti i procedimenti giudiziari instaurati nati dalle diverse magistrature - della quantità e complessità delle cause assegnate, delle cause che richiedono impegni fuori sede, delle specializzazioni professionali.